

(N. 1817)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1956

Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di un organico ordinamento degli studi di lingue e letterature straniere, nell'ambito delle nostre Facoltà di lettere e filosofia, è stata, particolarmente sentita in questi ultimi tempi, in vista dell'auspicata, sempre più ampia conoscenza delle istituzioni e della civiltà degli altri popoli, con i quali i rapporti vengono sempre più intensificandosi.

Mentre specifici corsi di laurea in lingue e letterature straniere sono previsti dal vigente ordinamento didattico presso le Facoltà di Magistero ed, in qualche sede, presso la Facoltà di economia e commercio, oltre che presso l'Istituto Superiore Orientale di Napoli, l'ordinamento stesso non ha finora consentito che lauree del genere potessero conseguirsi presso le Facoltà di lettere e filosofia, che pure in notevole numero possiedono cattedre di lingue e

letterature straniere, cui si affiancano, di regola, i relativi « lettori ».

Tale manchevolezza dell'ordinamento didattico universitario ha — praticamente — tenuto lontani dai corsi di laurea in lingue e letterature straniere non pochi studenti, particolarmente forniti di preparazione umanistica quali, appunto, quelli provenienti dal liceo classico: è, infatti, noto che gli studenti forniti di maturità classica, mentre non possono essere ammessi alle Facoltà di Magistero (cui è dato accesso ai soli studenti forniti di abilitazione magistrale), non sono sempre in grado d'isciversi agli altri corsi di studio in lingue e letterature straniere, cui pur potrebbero accedere.

È noto, d'altra parte che — come sopra si accenna — la tendenza allo studio delle lingue straniere va sempre più ampiamente ma-

nifestandosi, in rapporto alle esigenze dei tempi e non sembra che sia, ormai, ulteriormente ammissibile che resti ancora escluso dalle Facoltà di lettere e filosofia, cui in maggior numero possono accedere proprio quegli studenti, la cui preparazione dà piena garanzia di soddisfacenti risultati.

Si è ritenuto, in un primo tempo, che la questione potesse definirsi nel quadro di un riordinamento generale degli studi universitari: ma poichè, per varie circostanze, a tale riordinamento generale non si è ancora potuti addivenire, sembra che non sia opportuno ritardare ulteriormente l'istituzione del nuovo ordine di studi nel seno delle Facoltà predette. A tanto è inteso l'unito disegno di legge, con il quale si prevede che presso le Facoltà di lettere e filosofia possa istituirsi il « Corso di Laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

Detto corso di laurea, di durata quadriennale, viene distinto in due indirizzi, « Europeo » ed « Orientale », con un apposito piano di studi per ciascuno di essi, come risulta dalla tabella, annessa al disegno di legge, sulla quale si è espressa favorevolmente la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, all'uopo interpellata da questo Ministero.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica, diploma che, com'è noto, è presentemente previsto per l'accesso agli altri corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia.

Per quanto, in particolare, attiene alla concreta istituzione del predetto corso di laurea presso le Facoltà dei singoli Atenei, non occorrono particolari disposizioni essendo a ciò sufficiente la normale procedura prevista dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per le modifiche degli statuti delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Relativamente all'indirizzo « orientale » del nuovo corso di laurea si è, tuttavia, ritenuto opportuno stabilire che l'istituzione del corso — per la parte concernente l'indirizzo stesso — vada subordinata alla dimostrazione, da darsi dalla Facoltà richiedente, di aver assegnato

almeno quattro posti di professori di ruolo a materie orientalistiche.

Va, invero, tenuto presente, che, mentre in tutte le Facoltà di lettere e filosofia sono, in atto, già impartiti insegnamenti di lingue e letterature straniere europee, insegnamenti ai quali sono assegnati anche numerosi posti di ruolo, solo in qualche Facoltà sono assegnati posti di ruolo a materie orientalistiche: ed è anche superfluo sottolineare come per un efficace funzionamento dell'ordine di studi in questione, sia necessario che un adeguato numero di discipline sia affidato a professori di ruolo.

È da escludere — d'altra parte — che nella disposizione possa ravvisarsi una limitazione della libertà accademica, essendo evidente che con la norma si intendono porre le condizioni necessarie per una soddisfacente organizzazione dell'indirizzo « Orientale », facendo leva sulla possibilità di una adeguata distribuzione dei posti di ruolo nel seno della Facoltà: ben si intende, per altro, che le Facoltà le quali non abbiano modo, in relazione alle dotazioni del rispettivo organico, di destinare a discipline orientalistiche quattro posti di ruolo, non potranno non astenersi dal proporre l'istituzione dell'indirizzo « Orientale », ben potendosi limitare l'iniziativa all'istituzione del solo indirizzo « Europeo ».

La disposizione dell'articolo 4 pur non riferendosi al corso di lingue e letterature straniere, principale oggetto del disegno di legge — è intesa tuttavia, a disciplinare materia che del pari interessa la Facoltà di lettere e filosofia. La norma, infatti, in relazione ad esigenze prospettatesi relativamente al corso di laurea in filosofia, stabilisce che gli studenti in tale corso possano scegliere due insegnamenti complementari fra le discipline di altri corsi di studio della stessa o d'altra Facoltà: tale possibilità di una più ampia scelta (consentita, in atto, solo per gli studenti del corso di laurea in lettere) corrisponde adeguatamente alla necessità di rendere possibile che il piano degli studi del singolo studente possa meglio adeguarsi ai suoi specifici interessi culturali, fermo restando che il piano stesso, secondo le norme generali, deve essere approvato dalla competente Facoltà.

DISEGNO DI LEGGE.

—

Art. 1.

Presso le Facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto in due indirizzi: « Europeo » ed « Orientale ».

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo, sono stabiliti dalla tabella, annessa alla presente legge.

Nel diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione della lingua e letteratura a cui il laureato si è specialmente dedicato.

Art. 2.

L'indirizzo « Orientale » del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne potrà essere istituito solo presso quelle Facoltà le quali abbiano almeno quattro cattedre di ruolo assegnate a materie orientalistiche.

Art. 3.

La tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 è integrata nel senso che nell'elenco delle lauree e dei diplomi viene inserita la « laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

È del pari integrata la tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che fra le lauree che possono rilasciarsi dalla Facoltà di lettere e filosofia è inserita quella di « Lingue e letterature straniere moderne ».

Art. 4.

Alla tabella XIII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento del corso di laurea in filosofia, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Università.

ALLEGATO.

TABELLA CONTENENTE L'ORDINAMENTO DEL CORSO
DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: Europeo ed Orientale.

INDIRIZZO EUROPEO

a) *Insegnamenti fondamentali:*

- 1) Letteratura Italiana;
- 2) Letteratura latina;
- 3) Glottologia;
- 4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
- 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
- 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
- 7) Storia medioevale;
- 8) Storia moderna;
- 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
- 10) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6).*

- 1) Lingua e letteratura francese;
- 2) Lingua e letteratura spagnola;
- 3) Lingua e letteratura portoghese;
- 4) Lingua e letteratura romena;
- 5) Lingua e letteratura inglese;
- 6) Lingua e letteratura tedesca;
- 7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
- 8) Lingue e letterature scandinave;
- 9) Lingua e letteratura russa;
- 10) Lingua e letteratura polacca;
- 11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
- 12) Lingua e letteratura serbo-croata;
- 13) Lingua e letteratura slovena;
- 14) Lingua e letteratura bulgara;
- 15) Lingua e letteratura ungherese;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 16) Lingua e letteratura neo-greca;
- 17) Lingua e letteratura albanese;
- 18) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
- 19) Filologia romanza;
- 20) Filologia germanica;
- 21) Filologia slava;
- 22) Filologia ugro-finnica;
- 23) Letteratura anglo-americana;
- 24) Letteratura ispano-americana;
- 25) Letteratura brasiliana;
- 26) Storia della lingua italiana;
- 27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
- 28) Storia delle tradizioni popolari;
- 29) Storia dell'arte medioevale;
- 30) Storia della musica;
- 31) Storia del teatro e dello spettacolo;
- 32) Letteratura greca;
- 33) Lingua e letteratura latina (medioevale);
- 34) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
- 35) Storia romana;
- 36) Storia greca;
- 37) Storia dell'Europa orientale;
- 38) Storia della filosofia;
- 39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
- 40) Filosofia del linguaggio.

INDIRIZZO ORIENTALE

a) *Insegnamenti fondamentali:*

- 1) Letteratura italiana;
- 2) Letteratura latina;
- 3) Glottologia;
- 4) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
- 5) Una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;
- 6) Un insegnamento storico-filologico orientale;
- 7) Storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
- 8) Storia moderna;
- 9) Storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
- 10) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6).*

- 1) Una lingua e letteratura straniera moderna europea;
- 2) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
- 3) Storia greca;
- 4) Storia delle religioni;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5) Storia della filosofia;
- 6) Etnologia;
- 7) Africanistica;
- 8) Islamistica;
- 9) Egittologia;
- 10) Assiriologia e archeologia orientale;
- 11) Storia orientale antica;
- 12) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
- 13) Storia del Cristianesimo;
- 14) Storia e geografia dell'Asia orientale;
- 15) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
- 16) Filologia semitica;
- 17) Filologia iranica;
- 18) Filologia e antichità libico-berbere;
- 19) Ebraico;
- 20) Epigrafia semitica;
- 21) Storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
- 22) Lingua e letteratura copta;
- 23) Lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
- 24) Lingua e letteratura araba;
- 25) Dialetti arabi;
- 26) Lingua e letteratura armena;
- 27) Lingua e letteratura persiana;
- 28) Lingua e letteratura siriana;
- 29) Lingua e letteratura turca;
- 30) Lingua e letteratura giapponese;
- 31) Lingua e letteratura cinese;
- 32) Indologia;
- 33) Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
- 34) Storia dell'arte medioevale;
- 35) Storia dell'arte moderna;
- 36) Storia dell'arte musulmana e copta;
- 37) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
- 38) Storia medioevale;
- 39) Storia e filologia bizantina;
- 40) Storia delle tradizioni popolari.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due

altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle Facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il Preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside.